

ELENCO DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

PAGINA BIANCA

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ABRUZZO	SISTI Avv. Nicola	Via Bazzano n. 2 67100 L'AQUILA Sedi decentrate: TERAMO PESCARA CHIETI	0862/644802 Fax — 0862/23194 n. v. 800 238180	L.R. 20/10/1995 n. 26
BASILICATA	MICELE Dott. Silvano	P.zza V. Emanuele, 14 85100 POTENZA	0971/274564 Fax — 0971/330960	L.R. 14/06/1988 n. 11 L.R. 02/03/1998 n. 6
CAMPANIA	LUCARIELLO Dott. Vincenzo	Via Giovanni Porzio Centro Direzionale sola F. 13 80143 NAPOLI	081/7783205-6 Fax — 081/7783359	L.R. 11/08/1978 n. 23 L.R. 08/03/1985 n. 15
EMILIA ROM.	MARTINO Prof. Antonio	Via Aldo Moro n. 44 40100 BOLOGNA	051/6492400 Fax — 051/6492280	L.R. 06/07/1984 N. 37
FRIULI V.G.	DOLCHER Avv. Caterina	Via Filzi n. 21 34100 TRIESTE Sedi decentrate: Piazza Ospedale Vecchio, 11 33170 PORDENONE	040/3771111 Fax — 040/3772289	L.R. 23/04/198 n. 20 L.R. 29/08/1987 n. 27
LAZIO	FILOCAMO Dott. M. Felice	Via del Giorgione n. 18 00147 ROMA	06/59606646-51-56 Fax — 06/59604228	L.R. 28/02/1980 n. 17 L.R. 11/04/1985 n. 40 L.R. 02/11/1992 n. 41
LIGURIA	FAGANELLI D.ssa Annamaria	Viale Brigate Partigiane, 2 16129 GENOVA	010/565384 Fax — 010/540877	L.R. 06/06/1974 n. 17 L.R. 05/08/1986 n. 17
LOMBARDIA	GIORDANO dott. Donato	Piazza Fidia, 1 20159 MILANO	02/6081267 Fax — 02/67482487	L.R. 18/01/1980 n. 7 L.R. 10/09/1984 n. 52
MARCHE	ANIMALI Dott. Samuele	C.so Stamina, 49 60100 ANCONA	071/2298483 Fax — 071/2298264	L.R. 14/10/1981 n. 29 L.R. 26/05/1990 n. 30
MOLISE	non nominato			
PIEMONTE	INCANDELA Dott. Francesco	Piazza Solferini n. 22 10100 TORINO	011/5757387 Fax — 011/5757386	L.R. 09/12/1981 n. 50 L.R. 24/04/1985 n. 47
SARDEGNA	/	Via Roma n. 25 09125 CAGLIARI	070/660434 Fax — 070/673003	L.R. 17/01/1989 n. 4
SICILIA	/			
TOSCANA	MORALES dott. Giorgio	Via dei Pucci, 4 50122 FIRENZE	055/2387800 Fax — 055/210230 055/2387800	L.R. 21/01/1974 n. 8 L.R. 17/08/1977 n. 49 L.R. 12/01/1994 n. 4
UMBRIA	/	Via Baglioni, 23 61100 PERUGIA	075/5763554 Fax — 075/5763329	L.R. 30/11/1995 n. 45
VALLE D'AOSTA	CURTO dott. Flavio	Via Festaz n. 52 11100 AOSTA	0165/238868 Fax — 0165/32690	L.R. 02/03/1992 n. 5 L.R. 16/08/1994 n. 49
VENETO	BOTTOLI Avv. Vittorio	Via Brenta Vecchia, 8 30175 MESTRE	041/23834200 Fax — 041/5042372	L.R. 06/06/1988 n. 28 L.R. 22/07/1997 n. 27 L.R. 05/02/1996 n. 6 L.R. 03/02/1998 n. 3
PROV. AUT. DI TRENTO	BORGONOVO Re D.ssa Donata	Via Mancini Gall. Garbari, 9	0461/213203 0461/2131190 Fax — 0461/238989 N.V. 8008/51026	L.P. 20/12/1982 n. 28 L.P. 05/11/1984 n. 11 L.p. 06/09/1988 n. 32 L.P. 12/07/1991 n. 15 L.P. 13/03/1997 n. 3
PROV. AUT. DI BOLZANO	VOLGGER Dott. Burgi	Via Portici, 22 39100 BOLZANO	0471/972744 Fax — 0471/981229	L.P. 09/06/1983 n. 15 L.P. 10/07/1996 n. 14
PUGLIA	/			
CALABRIA	/			

PAGINA BIANCA

DIFENSORI CIVICI COMUNALI DELLA
BASILICATA

PAGINA BIANCA

Potenza**MESSINA Avv. Michele****Piazza Vittorio Emanuele II n. 20****Tel. 0971/415156****Latronico (PZ)****PANICO Avv. Antonio****c/o Comune****Tel. 0973/85311 - 0973/859389/85**

PAGINA BIANCA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

PAGINA BIANCA

1. **Art. 97** Costituzione della Repubblica Italiana
2. **Artt. 41 e 43** Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
3. **Risoluzione 48/134 del 20/12/1993** Assemblea Generale delle Nazioni Unite
4. **Raccomandazione 61 (1999)**¹ Consiglio d'Europa
5. **Risoluzione 80 (1999)**¹ Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa
6. **Documento** della III Commissione del Congresso delle Regioni Roma 16 Maggio 2003
7. **Conclusioni** prima tavola rotonda dei Difensori Civici Regionali Europei Barcellona 2-3 luglio 2004
8. **Risoluzione** del Congresso dei poteri locali e regionali - Strasburgo, 12 ottobre 2004
9. **Carta Internazionale** del Difensore Civico Efficiente EOI
10. **L.R. 5/07** "Nuova disciplina del Difensore Civico regionale"
11. **L.R.6/91 – art.23** - "Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate"
12. **L.R.27/91 – art. 2, punto 6** - "Norme relative alla costituzione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità fra uomo e donna"
13. **L.R.12/92 – art. 8** - "Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa"

14. **L.R.21/96 – art.18** - “Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata”
15. **L.R.16/2002 – art.28** - “Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all'estero”
16. **L. 8 giugno 1990, n. 142 – art. 8** “Ordinamento delle Autonomie Locali”, **come modificato dall'art. 11 – D.Lgs. 267/2000**
17. **L. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 22-23-25** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, **come modificata dalla L. 340/2000 – art. 15 e dalla legge n. 15/2005 (si allega testo coordinato)**
18. **L.104/92 art.36, comma 2** “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
19. **D.P.C.M. 19/5/95 Titolo II, art.8** - “Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari”
20. **L. 127/97** “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” – **art.16 (modificato dall'art.2 – L.191/98); art.17, comma 45 (novellato dall'art.136 – D.Lgs.267/2000)**
21. **D.L. n.35 del 14/03/2005 convertito con L.n. 80/2005 –art. 3**
22. **L.R. 14/2/2007 n. 4** “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”
23. **Camera dei Deputati n. 1879 P.d.L. Spini, Migliori ed altri** “Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore Civico nazionale

Cost. 27-12-1947**Costituzione della Repubblica italiana.**

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

Sezione II - La Pubblica Amministrazione.

97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Art.41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - : il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
 - : il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
 - : l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Art.43

Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

ISTITUZIONI PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Assemblea
Generale
delle
Nazioni Unite,
risoluzione 48/134
del
20 dicembre 1993

L'Assemblea Generale, richiamando le pertinenti risoluzioni concernenti le istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani, particolarmente le sue risoluzioni 41/129 del 4 dicembre 1986 e 46/124 del 17 dicembre 1991 e le risoluzioni della Commissione per i diritti umani 1987/40 del 10 marzo 1987, 1988/72 del 10 marzo 1988, 1989/52 del 7 marzo 1989, 1990/73 del 7 marzo 1990, 1991/27 del 5 marzo 1991 e 1992/54 del 3 marzo 1992, prendendo nota della risoluzione della Commissione 1993/55 del 9 marzo 1993,

- Ribadendo l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Patti Internazionali sui Diritti Umani e altri strumenti internazionali per promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
- Affermando che dovrebbe essere accordata priorità allo sviluppo di strutture appropriate a livello nazionale per assicurare l'effettiva implementazione degli standard internazionali dei diritti umani,
- Convinta del ruolo significativo che le istituzioni possono svolgere a livello nazionale nel promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali e nello sviluppare e potenziare la consapevolezza pubblica di quei diritti e quelle libertà,
- Riconoscendo che le Nazioni Unite possono svolgere un ruolo catalizzatore nell'assistere lo sviluppo delle istituzioni nazionali agendo come un luogo di scambio di informazioni e di esperienze,

- Ricordando a questo proposito le linee guida sulla struttura e il funzionamento delle istituzioni nazionali e locali per la promozione e la protezione dei diritti umani approvate dall'Assemblea Generale nella sua risoluzione 33/46 del 14 dicembre 1978,
- Accogliendo con piacere il crescente interesse mostrato in tutto il mondo per la creazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali, espresso durante il Meeting Regionale per l'Africa della Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, tenuta a Tunisi dal 2 al 6 novembre 1992, il Meeting Regionale per l'America Latina e i Caraibi, tenuto a San José dal 18 al 22 gennaio 1993, il Meeting Regionale per l'Asia, tenuto a Bangkok dal 29 marzo al 2 aprile 1993, il Workshop del Commonwealth sulle Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani, tenuto a Ottawa dal 30 settembre al 2 ottobre 1992 e il Workshop per l'Asia e la Regione del Pacifico sui temi dei Diritti Umani, tenuta a Jakarta dal 26 al 28 gennaio, e manifestato nelle decisioni annunciate recentemente da diversi Stati Membri di creare istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani,
- Ricordando la Dichiarazione e il Programma d'Azione di Vienna, in cui la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ha riaffermato l'importante e costruttivo ruolo svolto dalle istituzioni nazionali nella promozione e protezione dei diritti umani, in particolare nella loro capacità consultiva per le autorità competenti, il loro ruolo nel riparare alle violazioni dei diritti umani, nella diffusione delle informazioni sui

diritti umani e nell'educazione riguardo i diritti umani.

Rilevando i diversi approcci adottati in tutto il mondo per la promozione e la protezione dei diritti umani a livello nazionale, sottolineando l'universalità, indivisibilità e l'interdipendenza di tutti i diritti umani, e sottolineando e riconoscendo il valore di tali approcci alla promozione universale del rispetto e dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Prende nota con soddisfazione del recente rapporto del Segretario Generale, preparato conformemente alla risoluzione 46/124 dell'Assemblea Generale del 17 dicembre 1991;

2. Riafferma l'importanza di sviluppare, in accordo con la legislazione nazionale, istituzioni nazionali effettive per la promozione e la protezione dei diritti umani e di assicurare il pluralismo dei membri e la loro indipendenza;
3. Invita gli Stati Membri a creare o, quando già esistono, a sostenere le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani e ad incorporare quelle strutture in piani di sviluppo nazionale;
4. Invita le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani create dagli Stati Membri a prevenire e a contrastare tutte le violazioni dei diritti umani come elencate nella Dichiarazione e nel Programma d'Azione di Vienna e nei pertinenti strumenti internazionali;
5. Richiede al Centro per i Diritti Umani del Segretariato di proseguire i suoi sforzi per poten-

ziare la cooperazione tra le Nazioni Unite e le istituzioni nazionali, particolarmente nel campo dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica e di informazione ed educazione, includendoli all'interno della Campagna di Informazione Pubblica Mondiale per i Diritti Umani;

6. Richiede inoltre al Centro per i Diritti Umani di creare, su richiesta degli Stati Membri interessati, centri delle Nazioni Unite per la formazione e la documentazione sui diritti umani e di fare ciò sulla base di procedure stabilite per l'uso delle risorse disponibili all'interno del Fondo Volontario delle Nazioni Unite per i Servizi di Consulenza e di Assistenza Tecnica nel Campo dei Diritti Umani;

7. Richiede al Segretario Generale di rispondere positivamente alle richieste degli Stati Membri riguardo all'assistenza nel creare e nel sostenere le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani come parte del programma di servizi di consulenza e cooperazione tecnica nel campo dei diritti umani, come pure riguardo a centri nazionali per la documentazione e la formazione sui diritti umani;

8. Stimola tutti gli Stati Membri a fare i passi necessari per promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze riguardanti la creazione e l'azione effettiva di tali istituzioni nazionali;

9. Afferma il ruolo delle istituzioni nazionali come agenzie per la diffusione di materiali

sui diritti umani e per altre attività di pubblica informazione, preparati o organizzati sotto gli auspici delle Nazioni Unite;

10. Accoglie con piacere l'organizzazione sotto gli auspici del Centro per i Diritti Umani di un meeting di follow-up a Tunisi in dicembre 1993 con lo scopo, in particolare, di esaminare modi e mezzi per promuovere l'assistenza tecnica per la cooperazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali e per continuare ad esaminare tutte le questioni relative al tema delle istituzioni nazionali;
11. Accoglie inoltre con piacere i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali, annessi alla presente risoluzione;
12. Stimola la creazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali tenendo conto di quei principi e riconoscendo che è diritto di ogni stato scegliere la struttura che meglio si adatta alle sue particolari esigenze a livello nazionale;
13. Richiede al Segretario Generale di riferire all'Assemblea generale alla sua cinquantesima sessione sull'implementazione della presente risoluzione.

ANNEX

Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali Competenze e responsabilità

1. Una istituzione nazionale sarà investita della competenza di promuovere e proteggere i diritti umani.
2. Ad una istituzione nazionale sarà affidato un mandato il più ampio possibile, che sarà chia-

ramente esposto in un testo legislativo o costituzionale, specificando la composizione e la sfera di competenza.

3. Un'istituzione nazionale avrà, *inter alia*, i seguenti compiti:

(a) Sottomettere al governo, Parlamento o ogni altro organo competente, su una base consultiva o su richiesta delle autorità interessate o attraverso l'esercizio del suo potere di venire a indipendentemente a conoscenza di materia, opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti su qualsiasi materia concernente le promozione e la protezione dei diritti umani; l'istituzione nazionale può decidere di renderli pubblici; tali opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti, come pure ogni prerogativa delle istituzioni nazionali, si riferiscono alle seguenti aree:

(I) Qualsiasi disposizione legislativa o amministrativa, come pure disposizioni relative ad organizzazioni giudiziarie, intese a preservare ed estendere la protezione dei diritti umani; in questo caso, l'istituzione nazionale esaminerà le disposizioni legislative e amministrative in vigore, come pure leggi e proposte, e farà le raccomandazioni che riterrà appropriate per garantire che tali disposizioni si conformino ai principi fondamentali sui diritti umani; essa dovrà, se necessario, raccomandare l'adozione di una nuova legislazione, emendamenti a quella in

vigore e l'adozione di emendamenti delle misure amministrative;

(II) Ogni caso di violazione dei diritti umani di cui essa decida di occuparsi;

(III) La preparazione di rapporti sulla situazione nazionale in riferimento ai diritti umani in generale e su specifiche materie;

(IV) Spostare l'attenzione del Governo su situazioni interne al paese in cui i diritti umani siano violati e presentare delle proposte per mettere fine a tali situazioni e, quando necessario, esprimere un'opinione sulle posizioni e le reazioni del Governo;

(b) Promuovere e assicurare l'armonizzazione e l'implementazione della legislazione nazionale, delle pratiche e dei meccanismi regolativi con gli strumenti internazionali dei diritti umani dei quali lo Stato è parte;

(c) Incoraggiare la ratifica degli strumenti sopra menzionati o l'accessione a quegli strumenti, e assicurare la loro implementazione;

(d) Contribuire ai rapporti che lo Stato deve sottoporre agli organi e ai comitati delle Nazioni Unite; e alle istituzioni regionali, secondo gli obblighi nascenti da trattati e, quando necessario, esprimere un'opinione in materia, con il dovuto rispetto per la propria indipendenza;

(e) Cooperare con le Nazioni Unite e ogni altra organizzazione del sistema delle Nazioni Unite, le istituzio-

ni regionali e quelle nazionali di altri paesi, competenti nell'area della promozione e della protezione dei diritti umani;

(f) Assistere nella formulazione di programmi di insegnamento e di ricerca sui diritti umani e prendere parte alla loro esecuzione nelle scuole, università e circoli professionali;

(g) Pubblicizzare i diritti umani e gli sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare la discriminazione razziale, incrementando la consapevolezza collettiva, specialmente attraverso l'informazione e l'educazione e facendo uso di tutti gli organi di stampa.

COMPOSIZIONE E GARANZIE DI INDIPENDENZA E PLURALISMO

1. La composizione dell'istituzione nazionale e la nomina dei suoi membri, sia attraverso un'elezione o altrimenti, saranno stabiliti secondo una procedura che permetta tutte le necessarie garanzie per assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze sociali (di società civile) coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani, particolarmente con poteri che rendano effettiva la cooperazione che deve essere stabilita con (o attraverso la presenza di) rappresentanti di:

(a) Organizzazioni non governative responsabili per i diritti umani e impegnate a combattere la discriminazione razziale, sindacati, or-

- ganizzazioni sociali e professionali interessate, per esempio, associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti ed eminenti scienziati;
- (b) Tendenze nel pensiero filosofico o religioso;
- (c) Università ed esperti qualificati;
- (d) Parlamento;
- (e) Dipartimenti del Governo (se questi sono inclusi, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle deliberazioni solo in veste consultiva).
2. L'istituzione nazionale avrà un'infrastruttura adatta ad uno svolgimento scorrevole delle sue attività, in particolare un adeguato finanziamento. Lo scopo di tale finanziamento dovrebbe essere quello di renderla in grado di avere un suo staff e suoi locali, per essere indipendente dal Governo e non soggetta a controllo finanziario che potrebbe minare la sua indipendenza.
3. Per garantire la stabilità dei membri dell'istituzione nazionale, senza la quale non ci sarebbe reale indipendenza, la loro nomina sarà resa effettiva da un atto ufficiale che stabilirà la specifica durata del mandato. Il mandato può essere rinnovabile, purché il pluralismo della composizione dell'istituzione sia assicurato.

METODI DI ATTIVITÀ

All'interno del quadro delle sue attività, l'istituzione nazionale:

- (a). Considererà ogni questione rientrando nella sua competenza, sia che venga ad essa sottoposta dal Governo sia che es-

sa se ne occupi senza riferirsi a una più alta autorità, su proposta dei suoi membri o di chiunque altro;

(b). Sentirà ogni persona e otterrà ogni informazione e ogni documento necessario per valutare situazioni che ricadono nella sua competenza;

(c). Si rivolgerà alla pubblica opinione direttamente o attraverso organi di stampa, particolarmente per pubblicizzare le sue opinioni e le sue raccomandazioni;

(d). Si riunirà su base regolare e quando necessario alla presenza di tutti i suoi membri debitamente convocati;

(e). Creerà gruppi di lavoro formati dai suoi membri e darà vita a sezioni locali o regionali per assisterla nell'espletamento delle sue funzioni;

(f). Manterrà consultazioni con altri organi, giurisdizionali o di altro tipo, responsabili della promozione e della protezione dei diritti umani (in particolare ombudsmen, mediatori e simili);

(g). In considerazione del ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni non governative nell'espandere l'operato delle istituzioni nazionali, svilupperà relazioni con tali organizzazioni, impegnate nella promozione e nella protezione dei diritti umani, nello sviluppo sociale ed economico, nella lotta contro il razzismo, nella protezione di gruppi particolarmente vulnerabili (specialmente bambini, lavoratori migranti, rifugiati, persone sofferenti fisicamente e mentalmente) o in particolari aree.

PRINCIPI ADDIZIONALI CONCERNENTI LO STATUS DI COMMISSIONI CON COMPETENZA QUASI-GIURISDIZIONALE

Un'istituzione nazionale può essere autorizzata ad ascoltare e a considerare reclami e petizioni riguardanti situazioni individuali.

I casi possono essere presentati davanti ad essa da individui, loro rappresentanti, terzi, organizzazioni non governative, associazioni di sindacati e ogni altra organizzazione rappresentativa.

In tali casi, e senza pregiudizio dei principi sopra affermati riguardanti gli altri poteri delle commissioni, le funzioni loro affidate possono essere basate sui seguenti principi:

- (a). Cercare una composizione amichevole attraverso la conciliazione o, all'interno dei limiti di legge, attraverso decisioni vincolanti o, quando necessario, su base confidenziale;
- (b). Informare la parte che presenta una petizione in merito a propri diritti, in particolare riguardo ai rimedi disponibili e favorire l'accesso ad essi;
- (c). Conoscere ogni reclamo o petizione o trasmetterli a ogni altra autorità competente nei limiti prescritti dalla legge;
- (d). Fare raccomandazioni alle autorità competenti, specialmente proponendo emendamenti o riforme di leggi, di politiche o di prassi amministrative, in modo particolare se esse hanno creato difficoltà alle persone che presentano petizioni riguardo al riconoscimento dei loro diritti.